# CAPITOLI PER LA FONDATIONE DELLE NUOUA MILITIA DE' CAUALIERI DA ERIGERSI SOTTO...

Pietro Petrignani, Giovanni Battista Petrignani

A010.32

A J

# CAPITOLI
# PER LA FONDATIONE
# DELLA NVOVA MILITIA
## De'Caualieri da erigersi sotto il Titolo della Beatiss. Madre di Dio, è sotto la Regola di S. Francesco d'Assisi.

Fatti dalli Signori Pietro, Gio:Battista, e Berardino Petrignani da Spello Inuentori di essa.

Visti, & aggiustati dalla Congregatione dell'Illustrissimi Signori Cardinali sopra ciò deputati da Nostro Signore.

In PERVGIA, nella Stampa de gli Aluigi. M. D. XVIII.
Con licenza de'Signori Superiori.

# Capitoli per la fondatione della nuoua Militia de'Caualieri da erigersi sotto il Titolo della Beatiſs. Madre di Dio

PER la presente scrittura come fosse publico Istrumento omni solemnitate, vallato, roborata, & omni tempore valituro. Noi tutti scritti, tanto per nostra mano, quanto per mano di Notaro ci obligamo in forma Cam. Apost. pagare l'infrascritta quantità di denari, seruata la forma de gl'infrascritti Capitoli, tanto per Noi, quanto per li da noi nominandi, per la fondatione della nuoua militia de'Caualieri sotto il titolo della Beatiſs. madre di Dio, e sotto la Regola di S. Francesco d'Assisi, e ciò per essaltatione, e difesa della sante Romana Chiesa, di tutti i suoi santi, e della fede Christiana, e per reprimere l'audacia de'Turchi, che vanno scorrendo il Mare Mediterraneo, con grandissimo danno, e perdita di molti Christiani, che da detti infedeli sono fatti schiaui, come si vede giornalmente in diuerse parti della Christianità.

Li quali doueranno esser di tre maniere, cioè Caualieri Militi di Giustitia, Caualieri militi Sacerdoti, ò Benifitiati nobili, Caualieri, cappellani, e seruenti d'Arme quali doueranno far tre voti, cioè i laici di carità verso il prossimo, castità cõiugale, e obedièza al grã Maistro di detta militia, e suoi sucessori, e viuere secõdo gl'ordini, e statuti di essa, & i sacerdoti doueranno far voto d'obedienza, come di sopra.

Che tutti detti Caualieri debbono prouar l'infrascritta nobiltà, come saranno qui distinte, cioè chiunque desidera poter, esser legitimamente ammesso nel numero, tanto de caualieri militi di Giustitia, quanto militi sacerdoti, ò benefitiati nobili del'Ordine della Beatissima Madre di Dio, bisogna prima che proui la nobiltà delli quattro quarti conueludentemente, cioè ch'egli stesso, padre, madre, aui, & aue paterne, e materne, siano discesi, e discese da casate nobili, & che habbino hauuto, e goduto, ouero siano stati atti a potere hauere, & godere nella Patria loro quelli maggior gradi, e dignità, che solo i più nobili Gentil'huomini sogliono hauere, e godere, dichiarando nominatamente quei gradi, e dignità.

LEGITIMITA Che siano nati e nate di legitimo matrimonio eccettuati i figli de'Signori grandi.

NON ESSERCITII Che non habbino essercitato, arte alcuna, ma siano vissuti da Gentil'huomini, dichiarando intorno alla

mercantia che i figli de' nobili Genouesi, Fiorentini, Senesi, e Lucchesi possino pigliar l'habito di giustitia di detta Religione, purche essi proprij non habbino essercitato mercantia.

VITA, E COSTVMI Che habbino tenuta sempre vita christiana, senza macchia, e senza infamia alcuna.

ETA, E CORPO Possa il supplicante entrarci di qualsiuoglia età, purche habbia il suo corpo ben disposto, e proportionato, e facoltà da mantenere il suo grado.

ORIGINE Non habbino trattato origine da Hebrei, Mori, Saraceni, ò altri infedeli.

ARME, Produca l'Arme, e vere insegne sue colorate delle quattro casate, quali si deueranno ripore in vn luogo della Religione à perpetua memoria.

Che tanto i caualieri sacerdoti cappellani, quanto caualieri dell' Arme debbano prouare la nobiltà di lor persona, padre, e madre.

Che tanto i caualieri di giustitia quanto militi sacerdoti, ò beneficiati nobili debbano pagare ciascuno a detta Religione scudi dugento di moneta di passaggio, e sc. 25. simili per speditione della patẽte.

Che tanto i caualieri sacerdoti cappellani, quanto seruenti d'Arme debbano pagare ciascuno scudi cento di moneta, e scudi vinticinque simili per la speditione della patente.

Che tanto i caualieri di giustitia, quanto militi sacerdoti, ò beneficiati nobili debbano portare la croce d'oro al collo, smaltata turchina, per significare il manto della Beatissima madre di Dio, & al ferrarolo nella sinistra parte la croce di raso torchino, con cairello d'oro à torno.

Che tanto i canalieri sacerdoti, cappellani, quanto seruenti d'Arme debbano portare la croce solo al ferraruolo come sopra.

Che tutti i caualieri di giustitia, che haueranno la gran croce, paghino mille scudi di passaggio per ciascheduno, e scudi vinticinque simili per la speditione della patente.

Che ciascuno gran croce, ch'entrerà in detta fondatione possa cõcedere vn'habito di giustitia gratis ad vna persona à sua elettione, purche facci le proue della sua nobiltà di quattro quarti concludentemente, pagando solo la speditione della patente, e goda quello, che godano tutti gl'altri di dett'ordine.

Che tutti i caualieri di dett'ordine, eccetto li sacerdoti debbano pagare dodici scudi per ciascheduno, per comprare vn'armatura da reporla nell'armamento di detta Religione, eccettuando quelli, che sono interuenuti alla fondatione.

Che

Che tutti caualieri di detta militia eccettuandone i sacerdoti, e chierici dopoi che haueranno riceuuto l'habito siano obligati a fare diciotto mesi di carauane sopra le galere, & altretanto tempo debbano risedere nel conuento di detta militia, quale sarà in Roma si essentano quelli che sono interuenuti alla fondatione con quattro mesi solo di residenza, come douerano fare i sacerdoti, e chierici.

Che l'elettione del primo gran Mastro stia alla sola volontà di Nostro Signore di eleggere chi li piace.

Che tutti gl'altri gran Mastri da eleggersi per l'auuenire stia à Nostro Signore, e suoi successori di nominare tre caualieri di detta militia, ò gran croci, ò altri caualieri, purche siano di giustitia, & al consiglio di eleggere vno di quelli per gran Mastro.

Che tutti detti gran Mastri, cominciando dal primo debbano nella lor creatione giurare fedeltà, & obedienaa à tutti i sommi Pontefici, & alla santa Sede Apostolica.

Che tutti i caualieri di detta militia di qualsiuoglia conditione, non siano conosciuti da altra persona, che dal loro gran Mastro, tanto in cause ciuili, quanto criminali, attiue passiue, miste, & priuate ad ogn'altro.

Che tutti i detti caualieri, cioè laici possono pigliar moglie, tanto vedoua, come zitella, & morta quella passare ad altre noze, secondo l'ordine di santa Romana Chiesa.

Che detti caualieri possino tenere pensioni sopra qualsiuoglia beneficio Ecclesiastico, fino alla somma di dugento ducati d'oro di camera ancorche siano vsorati, e bigami, senza andare in habito clericale, portando però l'habito di detta militia.

Che tutti detti caualieri, e loro successori possono portare tutte sorte d'armi cõforme à priuilegi cõcessi a tutte l'altre Religion militare.

Che in detta fondatione possi entrare ogni sorte di natione con le condition i come di sopra.

Che nessun caualiere possi ricenere l'habito di detta militia, se sarà di giustitia, se nõn hauerà vna veste di taffetà bianco doppio longa fino a terra, con maniche, e strascino, con cordone, e guarnitione, e mostra di seta turchina, con la croce di raso torchino nel mezo del petto, se sarà sacerdote il simile, dechiarando che le dette debbano esser più piccole di quelli delli gran croci conforme all'ordine che sarà loto dato; Et se sarà seruente d'arme, basterà vna veste di saia bianca con la croce dalla sinistra parte con maniche lunghe, e strette pendenti fino a terra, con le medeme guarnitioni.

Che

Che si debba dar l'habito a Caualieri in questa fondatione in Roma da persona deputata da N. S. & anco in tutte le Prouincie nelle Città principali, quando sarà finito di far il deposito delli dugento milia scudi per la fondatione di detta militia. Che qualunque caualiere debba pagare à quel sacerdote milite, che li darà l'habito scudi doi d'oro, libre tre di cera bianca, & vna d'incenso per la Chiesa.

Che si debbano reinuestire in benistabili li dugento milia scudi, che si pagheranno da caualieri di lor passaggi, quali seruono per il fondamento, e dote di detta militia, ouero in altro modo, che stiano sicuri, e fruttino per mantenimento di essa, e suoi Officiali.

Che doppo fatto l'inuestimento delli dugentomilia scudi, che sarà eretta detta militia, si debbano fondare dodici commende di denari di passaggi di caualieri che entreranno doppo detta erettione, e ciascuna frutti cinquecento scudi l'anno, ogn'vna de quali si debba concedere ad vn gran croce, che haurà più meritato nell'erettione d'essa militia, & vacando dette commende si concedino ad altri gran croci per antianità, Oltre di ciò si debbano foodare cento commende di denari di passaggi, che si pagaranno da caualieri, ch'entrarāno doppo l'erettione delle sudette dodici commende, e ciascuna frutti cento scudi l'anno d'entrata, de quali se ne debbano destinare ottanta da concedersi ogn'vna di esse ad vn caualiere di giustitia per antianità, e dell'altre venti se ne debbaoo destinare dieci per li caualieri militi sacerdoti nobili, & il resto per li caualieri sacerdoti cappellaoi da concedersi similmente come di sopra.

Che gl'Offitij della Religione e delle galere, si concedano a detti caualieri per antianità, pur che siano atti ad esserci tarli.

Che si debba deputare vn gran croce per prouincia, quale amministri giustitia a caualieri in tutte le cause delle prime istaoae, qual Offitio duri per tre anni.

Che l'elettione del Generale dell'essercito terrestre di detta militia stia a N S. & suoi successori di eleggere vn gran croce di essa della lingua d'Italia, quale habbi titolo di Mareschiallo.

Che si debba far il primo capitolo generale in Roma dopò che sarà finito di dar l'habito à tutti quei caualieri che saranno interuenuti alla fondatione di detta militia ad ogni minimo ordine del gran Mastro di essa, nel quale debbano interuenire tutti detti caualieri sotto pena della priuatione dell habito, eccetto quelli che fossero minori d'anni diciotto, ò impedite da legirime cause, le quali si douerāno mandare in scrittis eō testimonij al grao Mastro, nel qual capitolo si douerāno stabilire tutti gl'ordini opportuni per seruitio di detta Religione.